

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI NON PROFIT

Art.1 - SCOPI

La Consulta delle Associazioni non profit sostiene, coordina, coadiuva e favorisce la circolazione delle informazioni tra le associazioni riconosciute giuridicamente e regolarmente iscritte al Registro delle Associazioni, come previsto dalla Legge e dal seguente Regolamento.

Art.2 – ATTIVITA' E COMPITI DELLA CONSULTA

- a) Coadiuva, promuove e finanzia iniziative tese a suscitare nella società civile la cultura del gratuito, della solidarietà, della cultura e delle arti, dell'accoglienza e della mondialità.
- b) Coordina, tutela ed assiste gli associati nella loro attività.
- c) Conserva con l'ausilio dell'Ufficio di segreteria la documentazione degli associati finalizzata al mantenimento dei requisiti, per l'iscrizione al Registro delle Associazioni nonché per accedere al Fondo per la promozione delle attività senza scopo di lucro, richiesti dalla Legge.
- d) Organizza iniziative idonee a suscitare il confronto e la collaborazione tra le associazioni e promuovere progetti culturali.
- e) Gestisce il Registro delle associazioni e l'Albo del Volontario.
- f) Coadiuva il Comitato di Controllo per le prescrizioni sulla trasparenza, informando altresì le associazioni dei vari obblighi di legge con opportune note informative da pubblicare sul sito della Consulta e/o inviare ad ogni singola associazione.
- g) Esprime pareri e promuove istanze al Consiglio Grande e Generale e al Congresso di Stato sulle materie di propria competenza.

Art.3 – COMPONENTI

Fanno parte della Consulta delle Associazioni non profit tutte le associazioni e cooperative culturali non profit regolarmente iscritte alle sezioni del Registro delle Associazioni della Consulta.

Art.4 – SEDE

La consulta delle Associazioni non profit ha sede a Cailungo in Via Cà dei Lunghi 132/A, o presso eventuale altra sede designata.

Art.5 – ORGANI

La Consulta è composta da:

- a) Assemblea
- b) Coordinamento

Art.6 – L'ASSEMBLEA E IL COORDINAMENTO

L'Assemblea è composta dai presidenti, o loro delegati, di tutte le associazioni iscritte al Registro delle Associazioni. La delega scritta deve essere presentata al Presidente della Consulta ed ha validità fino a presentazione di nuove disposizioni. Ogni associazione partecipa alle riunioni con un solo rappresentante con diritto di voto.

L'assemblea ha il compito di:

- a) eleggere il Coordinamento composto da 7 membri e al suo interno il Presidente
- b) approvare la ripartizione dei contributi del Fondo per la promozione delle attività senza scopo di lucro
- c) esaminare le proposte del Coordinamento, degli associati e altri enti.
- d) provvedere ad ogni decisione affidatale dal Regolamento e dalla Legge.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno e la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data stabilita dal Presidente con lettera raccomandata o via posta elettronica. Ogni associazione farà richiesta al Coordinamento sulla modalità di trasmissione della convocazione. Nella convocazione deve essere riportato l'ordine del giorno. L'assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi mezz'ora dopo, con qualsiasi numero di associati; le decisioni sono approvate a maggioranza dei presenti. Al termine di ogni assemblea il Segretario redige il verbale che verrà spedito agli associati via posta elettronica per l'approvazione. Entro 10 giorni dalla spedizione dello stesso, in mancanza di osservazioni dei presenti all'assemblea, il verbale si intende approvato. Qualora un associato segnali un'anomalia, lo stesso può richiedere al Coordinamento di discutere tale punto nella successiva assemblea. L'assemblea è altresì convocata quando ne facciano richiesta almeno sei associati.

Il Coordinamento: è composto da sette membri eletti, a scrutinio segreto, all'interno dell'Assemblea, assieme al Segretario di Stato per la Cultura e quello con delega agli Affari Sociali, o loro delegati, che però non hanno diritto di voto. All'interno del Coordinamento presieduto dal Presidente eletto dall'Assemblea, si eleggono: Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e un rappresentante quale membro della Commissione Pari Opportunità.

- a) Presidente: E' il legale rappresentante della Consulta delle Associazioni. E' eletto dall'assemblea tra i suoi componenti. Resta in carica tre (3) anni. Convoca e presiede l'assemblea. In caso di impedimento è sostituito dal Vice-Presidente.
- b) Vice-Presidente: Sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento. E' nominato dal Coordinamento al suo interno.
- c) Segretario: E' responsabile della tenuta e compilazione del Libro Verbali del Coordinamento e delle pubblicazioni sul sito web della Consulta. E' nominato dal Coordinamento al suo interno.
- d) Tesoriere: Verifica la regolarità delle richieste di contributo. Presenta annualmente al Coordinamento una relazione sull'andamento economico della Consulta e, in base alle richieste di contributi pervenute, redige il piano di distribuzione dei contributi e del Fondo per le Iniziative Comuni, valutato ed elaborato dal Coordinamento.

Il Coordinamento ed il suo Presidente restano in carica tre anni e possono essere riconfermati per un solo mandato. Nel caso di decadenza, dimissioni o decesso del Presidente o della maggioranza dei membri del Coordinamento, Il Coordinamento decade e si procede a nuove elezioni. Nel caso di dimissioni di uno dei membri del Coordinamento subentra il primo dei non eletti. In caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Coordinamento, il Coordinamento decade e si procede a nuove elezioni.

Il Coordinamento, si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente, o su richiesta di almeno tre membri. La convocazione viene effettuata via posta elettronica o altri mezzi di comunicazione decisi dal Coordinamento. Le riunioni del Coordinamento hanno validità con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. L'attività è documentata dal Libro Verbali.

Art.7 – L'UFFICIO DI SEGRETERIA

L'Ufficio di Segreteria è composto da almeno due addetti con competenze in ambito contabile, amministrativo, giuridico, della promozione culturale e della comunicazione. L'Ufficio svolge le proprie funzioni al fine di sostenere l'attività degli associati, coadiuva il Coordinamento ed il Presidente nello svolgimento delle loro funzioni, come stabilito dalla Legge.

Art.8 – GLI ASSOCIATI

- a) Gli iscritti alla Consulta possono usufruire di tutti i benefici previsti dalla legge.
- b) Tutte le associazioni iscritte al Registro delle Associazioni della Consulta sono tenute, se richiedono il contributo, a consegnare o inviare via posta elettronica annualmente entro il 31 maggio, copia del Bilancio depositato in Tribunale, la copia

del timbro del Tribunale e la Relazione sull'attività svolta. Per le associazioni che non richiedono il contributo, il termine ultimo per presentare la documentazione è il 31 dicembre.

Art.9 – CONTRIBUTI

- a) IL contributo è erogato alle associazioni iscritte al Registro delle Associazioni che ne fanno richiesta sulla base del bilancio preventivo da presentarsi all'Ufficio di Segreteria, secondo il modulo predisposto dal Coordinamento, entro e non oltre il 15 febbraio dell'anno per cui si richiedono i contributi. La documentazione può essere inoltrata via posta ordinaria, via raccomandata con ricevuta di ritorno, via posta elettronica o consegnata a mano all'ufficio della Consulta. L'entità del contributo verrà stimata dal Coordinamento sulla base dei criteri indicati all'articolo 10 e proposto all'Assemblea nel periodo giugno-dicembre dell'anno di competenza.
- b) Per accedere al contributo è indispensabile presentare entro il 31 maggio il bilancio consuntivo del precedente esercizio, assieme ad una relazione delle attività svolte, in base al modulo predisposto dal Coordinamento. La documentazione deve essere consegnata a mano o inoltrata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all'ufficio della Consulta, e varrà la data del timbro postale.
- c) Vengono ammesse al contributo le richieste delle associazioni che hanno ottemperato alla lettera B) dell'art. 8 del presente Regolamento, alla lettera a) e b) del presente Articolo, e le associazioni di nuova iscrizione.
- d) Sono escluse dai contributi per l'anno successivo, le associazioni che ricevono il contributo sulla base del bilancio preventivo e per lo stesso anno non presentano il relativo bilancio consuntivo.

Art.10 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

- a) Le richieste vanno presentate sulla base delle uscite preventivate per la realizzazione di iniziative specifiche (progetti) riportate sul bilancio preventivo.
- b) Le iniziative delle Associazioni fuori territorio accedono ai criteri di assegnazione dei contributi nella misura del 25%.
- c) Non sono ammesse ai contributi le spese per l'acquisto di beni strumentali (auto, computer, telefonia, arredi, ecc.), viaggi all'estero di associati, beneficenza verso altre associazioni.
- d) Qualunque sia l'importo del bilancio preventivo, il contributo a favore di una sola Associazione non può superare il 25% dello stanziamento annuo statale previsto a favore della Consulta.
- e) Il contributo della Consulta deve oscillare in una percentuale che va dal 5 % al 20% del bilancio preventivo della singola associazione. La scelta della

percentuale, da parte del Consiglio Direttivo, avviene in funzione del numero di richieste di contributi e dell'ammontare dello stanziamento annuo a favore della Consulta.

- f) Se in base ai precedenti criteri vi è un residuo dallo stanziamento previsto a favore della Consulta, questo va ad aggiungersi al Fondo per le Iniziative Comuni.
- g) Qualora vi sia una differenza sostanziale in difetto del bilancio consuntivo rispetto al preventivo dello stesso esercizio, la somma in difetto viene sottratta al bilancio preventivo del nuovo esercizio e, così ridefinito, il bilancio è sottoposto ai criteri previsti dal presente Regolamento.
- h) Il Coordinamento in presenza di contributi di entità irrilevante si riserva la facoltà di proporre degli arrotondamenti per sostenere le associazioni più piccole.
- i) Al fine di realizzare iniziative volte a favorire il confronto fra le associazioni ha istituito il Fondo per le Iniziative Comuni. Le associazioni aderenti alla Consulta, per le precedenti disposizioni e per i criteri di assegnazione dei contributi prescritti, convengono che qualora residuino delle somme dallo stanziamento statale annuo a favore della Consulta, queste vadano ad aggiungersi al Fondo per le Iniziative Comuni. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo devono giustificare contabilmente ogni uscita e periodicamente relazionare in Assemblea sulla situazione del Fondo. Le risorse del Fondo, con delibera dell'anno a favore dell'Assemblea, possono essere impiegate per sostenere una iniziativa culturale specifica purché sia realizzata da almeno tre (3) associazioni.

Art.11 - REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI

Il Registro delle associazioni è diviso in sezioni:

- a) Associazioni del volontariato sociale e solidale (ONLUS)
- b) Associazioni sociali e culturali che svolgono attività nel campo socio-assistenziale, socio-sanitario, che promuovono solidarietà - integrazione e inclusione delle persone con disabilità, educativo, formativo, culturale, artistico, tutela dei diritti civili, ricreativo, della protezione della flora e della fauna, delle arti performative, ambientale, turistico esclusivamente in relazione ai servizi di valorizzazione del patrimonio, scambi interculturali, ricerca.
- c) Cooperative Culturali
- d) In appendice, Associazioni senza riconoscimento giuridico, dopo loro richiesta di essere inserite in suddetta appendice.

Per l'iscrizione, le Associazioni devono avere sede ed essere operanti a San Marino, devono presentare copia dello statuto, dell'atto costitutivo e del riconoscimento

giuridico, facendone richiesta al Coordinamento della Consulta, come da modello scaricabile dal sito della Consulta e specificando la sezione e campo di attività svolta, come previsto dalla Legge.

Le associazioni senza riconoscimento giuridico devono fare richiesta di essere inserite in appendice del Registro, indicando l'elenco degli associati ed eventuali referenti sammarinesi.

Art.12 - MODIFICA AL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento può essere modificato dall'Assemblea a maggioranza dei presenti. Possono richiedere modifica del Regolamento il Coordinamento oppure 1/5 di Associazioni iscritte al Registro.

Art.13 – EFFETTI

Il presente Regolamento approvato dall'Assemblea Generale della Consulta delle Associazioni il giorno 9 ottobre 2017, produce i suoi effetti a partite dal settimo giorno successivo a quello della sua approvazione.

Il Presidente
Consulta delle Associazioni non Profit
Dott.ssa Aleksandra Di Capua